

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2020, n. 1705

Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Esecuzione test SARS-CoV-2.

L'Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue:

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia.

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.

VISTO l'art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo.

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria.

VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale.

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTE le Ordinanze della Protezione Civile n. 630/2020 e seguenti recanti interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 di nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Puglia, il Presidente della Regione medesima.

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 -bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

VISTO il decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020 recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020».

VISTO l'art. 6 (Sistema di allerta Covid-19) del decreto legge 30 aprile 2020, n.28 con il quale è stato, tra l'altro istituito il sistema di allerta Covid-19 costituito dalla «piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che ... hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile» con la finalità di «allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19».

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0015279 del 30.04.2020 recante «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020».

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021».

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020».

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19) n. 58/2020 Rev. del 28 agosto 2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia».

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», e in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTE le Circolari e le Ordinanze del Ministero della Salute contenenti indicazioni e linee guida per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e per l'esecuzione dei test di screening e test diagnostici.

RICHIAMATE, in particolare, le circolari del Ministero della Salute:

- a) prot. 0005443 del 22.02.2020 recante «COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti»;
- b) prot. 0007922 del 09.03.2020 recante «COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso»;

- c) prot. 0011715 del 03.04.2020 recante «Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio»;
- d) prot. 0013468 del 18.04.2020 recante «Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie»;
- e) prot. 0014915 del 29.04.2020 recante «Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività»;
- f) prot. 0016106 del 09.05.2020 recante «COVID-19: test di screening e diagnostici»;
- g) prot. 0018584 del 29.05.2020 recante «Ricerca e gestione dei contatti in casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni»;
- h) prot. 008722 del 07.08.2020 e prot. 008908 del 13.08.2020 recanti «Indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale»;
- i) prot. 0017167 del 21.08.2020 recante «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia».
- j) prot. 0030847 del 24.09.2020 recante «Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2»;
- k) prot. 0031400 del 29.09.2020 recante «Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al contesto scolastico»;
- l) prot. 0032850 del 12.10.2020 recante «COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena»;
- m) prot. 0032732 del 12.10.2020 recante «Trasmissione documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"».

VISTI i Rapporti ISS-COVID19 recanti Indicazioni ad interim per la gestione dei diversi aspetti connessi all'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 8 aprile 2020, n. 519 avente ad oggetto «Emergenza sanitaria COVID-19 – Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2 – Istituzione e requisiti».

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2020, n.652 recante «DGR n.519/2020 – Rete laboratori regionali SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Aggiornamento – Definizione tariffa test SARS-CoV-2 – Remunerazione prestazioni assistenza ospedaliera erogabili dal SSR – Aggiornamento del tariffario regionale DGR n. 951/2013».

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2020, n. 1181 recante «Rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Criteri di accesso – Esecuzione test – Modifica e integrazione DGR n.652/2020».

PRESO ATTO CHE con deliberazione 23 marzo 2018, n.108 della Giunta Regionale è stato pubblicato l'elenco delle aggregazioni in rete dei laboratori di patologia clinica privati accreditati costituitisi ai sensi della DGR n. 736/2017.

RILEVATO CHE con deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 25 sono stati approvati gli "Elenchi delle prestazioni di base e specialistiche dei Laboratori di Patologia clinica" nell'ambito dei quali, le prestazioni di ricerca di virus in materiali biologici che possono essere eseguite solo dai laboratori specializzati o dalle sezioni specializzate in Microbiologia e Virologia dei laboratori generali di base, in cui rientra la prestazione "Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS – CoV-2 (COVID-19)" - Codice 91.12.06.

RICHIAMATE le note regionali mediante le quali sono state impartite disposizioni contenenti misure per la prevenzione, il contrasto, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del Servizio Sanitario della Regione Puglia, tra cui quelle in materia di esecuzione dei test SARS-CoV-2, di Rete dei Laboratori SARS-CoV-2 e dei connessi obblighi informativi nonché di gestione della "Fase 2" di riapertura dei servizi sanitari e assistenziali non erogati in regime di urgenza nonché in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

RICHIAMATO il documento "Nota tecnica ad interim. Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica" aggiornato al 16.10.2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità mediante il quale sono forniti chiarimenti circa le indicazioni per la diagnostica di SARS-CoV-2 e i criteri di scelta dei test a disposizione nei diversi contesti per un uso razionale e sostenibile delle risorse.

CONSIDERATO CHE, alla luce delle nuove evidenze e della mutata situazione epidemiologica, nonché del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale, è fondamentale il ricorso appropriato ai test disponibili per la ricerca diretta del virus SARS-CoV-2 al fine di garantire una capacità diagnostica adeguata alle esigenze assistenziali e di sanità pubblica, con utilizzo razionale dei mezzi a disposizione.

TENUTO CONTO dell'articolazione territoriale della rete regionale dei laboratori SARS-CoV-2, composta dai laboratori pubblici nonché dai laboratori privati accreditati con il SSR che sono stati ammessi alla rete medesima.

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di esecuzione dei test SARS-CoV-2 per richieste di soggetti privati non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di dover stabilire che i laboratori di analisi ammessi a far parte della rete regionale laboratori SARS-CoV-2 di cui alle DD.GG.RR. n.519/2020, n.652/2020 e n.1181/2020 siano autorizzati all'esecuzione di test molecolari, così come individuati dalle circolari del Ministero della Salute, per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta:
 - a) per motivi di lavoro;
 - b) per motivi di viaggio;

- c) per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali.
2. di dover stabilire che il costo per l'esecuzione dei test molecolari per i motivi di cui al punto precedente sono a totale carico del soggetto privato richiedente;
 3. di dover stabilire che l'esecuzione di test molecolari deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni previste dai provvedimenti nazionali e regionali nonché dalle eventuali prescrizioni dei paesi di destinazione;
 4. di dover stabilire che la tariffa massima applicabile per l'esecuzione del test molecolare è quella già stabilita con DGR n.652/2020, in attesa che apposito tavolo tecnico ne confermi la congruità in ragione delle nuove tecnologie;
 5. di dover rimandare a successivo provvedimento la riorganizzazione complessiva della strategia di intervento per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nonché della strategia di esecuzione delle diverse tipologie di test SARS-CoV-2 (sierologico, molecolare, antigenico, salivare) sulla base delle linee guida, circolari e documenti prodotti dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dagli altri organismi centrali;
 6. di dover stabilire che l'esecuzione dei test SARS-CoV-2 di cui al presente provvedimento può avvenire da parte dei laboratori ammessi alla rete regionale SARS-CoV-2 a condizione che il richiedente rilasci apposita autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000, circa l'esistenza delle motivazioni innanzi indicate;
 7. di dover demandare alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere la revoca dell'ammissione alla rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per i laboratori privati che non dovessero rispettare quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di esecuzione del test SARS-CoV-2;
 8. di dover specificare che l'esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 deve avvenire da parte dei laboratori pubblici e privati facenti parte della Rete SARS-CoV-2 nel rispetto delle indicazioni del Laboratorio Regionale di Riferimento, dei metodi, dei parametri e delle indicazioni tecniche contenute nelle circolari del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità nonché, ove applicabili, dell'UECOMM/ECDC e dell'OMS;
 9. di dover stabilire che la comunicazione dell'esito dei SARS-CoV-2 deve avvenire da parte di tutti i laboratori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 nel rispetto delle modalità digitali, dei tempi e delle indicazioni operative previste dalle specifiche disposizioni in materia di obblighi informativi;
 10. di dover specificare che l'eventuale esito positivo del test SARS-CoV-2 deve essere, in ogni caso, tempestivamente comunicato dal laboratorio di esecuzione al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per la messa in atto delle azioni di contenimento e gestione del COVID19 come previsto dalle disposizioni vigenti;
 11. di dover specificare che nessun riconoscimento economico connesso a prestazioni diagnostiche di laboratorio può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali per test SARS-CoV-2 eseguiti dai laboratori di analisi privati in difformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali;
 12. di dover specificare che, in ogni caso, il comportamento non conforme alle disposizioni nazionali e regionali dal quale derivi possibile rischio per la salute pubblica e/o possibile diffusione del contagio COVID19 rientra nelle fattispecie di responsabilità previste dalle norme e codici vigenti.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
(Onofrio Mongelli)

Il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.

NON RAVVISA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE E DEL WELFARE
(Pier Luigi Lopalco)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di STABILIRE che i laboratori di analisi ammessi a far parte della rete regionale laboratori SARS-CoV-2 di cui alle DD.GG.RR. n.519/2020, n.652/2020 e n.1181/2020 sono autorizzati all'esecuzione di test molecolari, così come individuati dalle circolari del Ministero della Salute, per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta:
 - a) per motivi di lavoro;
 - b) per motivi di viaggio;
 - c) per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali.
3. di STABILIRE che il costo per l'esecuzione dei test molecolari per i motivi di cui al punto precedente sono a totale carico del soggetto privato richiedente;
4. di STABILIRE che l'esecuzione di test molecolari deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni previste dai provvedimenti nazionali e regionali nonché dalle eventuali prescrizioni dei paesi di destinazione;

5. di STABILIRE che la tariffa massima applicabile per l'esecuzione del test molecolare è quella già stabilita con DGR n.652/2020, in attesa che apposito tavolo tecnico ne confermi la congruità in ragione delle nuove tecnologie;
6. di RIMANDARE a successivo provvedimento la riorganizzazione complessiva della strategia di intervento per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nonché della strategia di esecuzione delle diverse tipologie di test SARS-CoV-2 (sierologico, molecolare, antigenico, salivare) sulla base delle linee guida, circolari e documenti prodotti dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dagli altri organismi centrali;
7. di STABILIRE che l'esecuzione dei test SARS-CoV-2 di cui al presente provvedimento può avvenire da parte dei laboratori ammessi alla rete regionale SARS-CoV-2 a condizione che il richiedente rilasci apposita autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000, circa l'esistenza delle motivazioni innanzi indicate;
8. di DEMANDARE alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere la revoca dell'ammissione alla rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per i laboratori privati che non dovessero rispettare quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di esecuzione del test SARS-CoV-2;
9. di SPECIFICARE che l'esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 deve avvenire da parte dei laboratori pubblici e privati facenti parte della Rete SARS-CoV-2 nel rispetto delle indicazioni del Laboratorio Regionale di Riferimento, dei metodi, dei parametri e delle indicazioni tecniche contenute nelle circolari del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità nonché, ove applicabili, dell'UECOMM/ECDC e dell'OMS;
10. di STABILIRE che la comunicazione dell'esito dei SARS-CoV-2 deve avvenire da parte di tutti i laboratori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 nel rispetto delle modalità digitali, dei tempi e delle indicazioni operative previste dalle specifiche disposizioni in materia di obblighi informativi;
11. di SPECIFICARE che l'eventuale esito positivo del test SARS-CoV-2 deve essere, in ogni caso, tempestivamente comunicato dal laboratorio di esecuzione al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per la messa in atto delle azioni di contenimento e gestione del COVID19 come previsto dalle disposizioni vigenti;
12. di SPECIFICARE che nessun riconoscimento economico connesso a prestazioni diagnostiche di laboratorio può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali per test SARS-CoV-2 eseguiti dai laboratori di analisi privati in difformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali;
13. di SPECIFICARE che, in ogni caso, il comportamento non conforme alle disposizioni nazionali e regionali dal quale derivi possibile rischio per la salute pubblica e/o possibile diffusione del contagio COVID19 rientra nelle fattispecie di responsabilità previste dalle norme e codici vigenti.
14. di PUBBLICARE il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
dott. Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano